

LA FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

con riferimento

al DPCM emesso e sottoscritto in data 9 marzo 2020 in vigore dalla data odierna e fino al prossimo 3 aprile 2020, fatti salvi eventuali aggiornamenti governativi che potrebbero intervenire prossimamente

INVITA

tutti i propri Affiliati ed Aggregati, nonché tutti i propri tesserati al **rispetto più rigoroso della norma**, ricordando in primis il <u>divieto di ogni spostamento delle persone fisiche all'interno del proprio territorio, salvo che per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di <u>salute</u>.</u>

Si sintetizzano di seguito le nuove disposizioni relative allo sport.

Il Decreto in questione [art. 1, comma 3, lett. d)] dispone l'estensione delle misure contenute nell'art. 1 del DPCM del 8 marzo 2020 all'<u>intero territorio nazionale</u> e dispone:

- a. la sospensione di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina;
- b. l'utilizzabilità degli impianti sportivi, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal CONI e dalle rispettive Federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali.

La medesima disposizione stabilisce che <u>le Associazioni o Società sportive sono tenute</u> ad effettuare, a <u>mezzo del proprio personale medico, i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19</u> tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano.

Pertanto, a tutti i Circoli di golf e Associazioni aggregate d'Italia non è disposta alcuna chiusura obbligatoria e possono decidere, secondo la propria libera determinazione e buon senso, di rimanere aperti, ricordando tuttavia che gli impianti sportivi sono utilizzabili solo ed esclusivamente:

- 1. per gli eventi e le competizioni sportive organizzati da organismi sportivi internazionali;
- per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal CONI e dalle rispettive Federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali, a condizione che:
 - a. gli impianti sportivi siano utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico;
 - l'Associazione o Società sportiva ricevente l'atleta effettui, a mezzo del proprio personale medico, i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19.

Roma, 11 marzo 2020

Il Sagretario Generale (dotti ssa Maria Salvaggio)